



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 2/2017

Procedimento disciplinare RPNI 8/16

A carico di Santiago Lopez e

Fraglia Vela Riva asd

Con denuncia in data 7.12.2016 il signor Marco Cingolani, tanto in proprio quanto nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Carlotta Cingolani, ha riferito all'Ufficio della Procura Federale che il giorno 5 ottobre 2016, verso le ore 14.30, la figlia minore Carlotta, uscendo per ultima dal porticciolo del Circolo Affiliato "Fraglia Vela Riva asd" con il proprio *optimist* per un allenamento con altri cinque allievi è stata lasciata sola dall'istruttore federale Santiago Lopez, che aveva raggiunto gli altri allievi in un concordato punto di ritrovo.

Il signor Cingolani precisava che la figlia Carlotta si era trovata in difficoltà fino ad andare a incagliarsi con la propria imbarcazione contro gli scogli. Precisava anche che la bambina urlando e piangendo aveva cercato di richiamare l'attenzione dell'istruttore, era scesa dall'imbarcazione per allontanarla dagli scogli richiamando l'attenzione di un turista straniero di passaggio sulla riva del lago che si precipitava per aiutarla scendendo in acqua.

Riferiva, altresì, il denunziante che l'istruttore aveva condotto in acqua gli allievi tutti minori di età per l'allenamento nonostante le dure condizioni meteo sebbene avvertito dal Presidente del Circolo.

Nella denuncia si precisa che il signor Lopez nulla aveva riferito dell'accaduto alla madre della minore Carlotta al rientro alla base, riferendo particolari dei successivi incontri, dialoghi e discussioni intercorsi tra la stessa madre della minore e appartenenti al Circolo, nonché altri episodi nei quali l'istruttore Lopez o dirigenti del Circolo avevano assunto atteggiamenti ostili o escludenti nei confronti della minore Carlotta.

pag. 1 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

Con provvedimento in data 9.12.2016, il Procuratore richiedeva al signor Cingolani di produrre prove del fatto denunciato e il denunciante con email del 22.12.2016 comunicava i nominativi di testimoni, con email del 19.1.2017 e del 27.1.2017 contestava l'esclusione della figlia dalla squadra *optimist* del Circolo e l'intervento del Presidente del Circolo stesso nei confronti di altri circoli del lago affinché non accettassero la richiesta di tesseramento delle minori Giorgia, sorella di Carlotta, e della stessa Carlotta.

Con provvedimento in data 4.1.2017, il Procuratore trasmetteva all'indagato Santiago Lopez l'esposto del Cingolani con invito ad esporre le proprie considerazioni, al quale il Lopez rispondeva in data 1.2.2017 con memoria difensiva corredata da documenti, negando ogni responsabilità per i fatti oggetto di indagine.

Con provvedimento del 13.2.2017, il Procuratore chiedeva al denunciante di ottenere e trasmettere alla Procura testimonianza scritta degli unici due testi, tra i diversi nominativi indicati dal denunciante, che all'epoca risultavano tesserati FIV, i signori Antonio Tamburin e Giorgia Cingolani.

Alla richiesta rispondeva il Cingolani inviando con nota del 22.2.2017 le testimonianze di Monica Lutterotti e Giorgia Cingolani e contestando quanto dal Lopez sostenuto nella sua memoria.

Con nota in data 23.2.2017, inviava la propria testimonianza la sig.ra Barbara Della Valle, madre della minore Carlotta Cingolani, allegando corrispondenza e *post* di Facebook.

Con lettera in data 9.3.2017, interveniva nell'interesse della minore Carlotta Cingolani l'avv. Francesco Missori di Roma a cui seguiva risposta del Procuratore in data 6.3.2017 e successivo riscontro dello stesso avv. Missori.

Ritenuta completata l'attività di indagine, essendo state raggiunte prove valutate dal Procuratore idonee a definire la rilevanza disciplinare del comportamento dell'indagato Santiago Lopez tenuto per i fatti avvenuti il 5.10.2016 e in altre occasioni riferite nelle diverse testimonianze scritte e, quindi, prove idonee a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dello stesso indagato, il Procuratore

pag. 2 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 D. - 16129 Genova - Tel 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

Federale, con provvedimento in data 15.3.2017, dichiarava chiuse le indagini e informava l'indagato Santiago Lopez e l'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", oggettivamente responsabile *ex art. 2 comma 2* del Regolamento di Giustizia, che intendeva procedere al loro deferimento.

Gli indagati formulavano tempestiva richiesta di essere sentiti e, in data 28.3.2017, il Procuratore procedeva alla loro audizione come da rispettivi verbali agli atti.

L'audizione, peraltro, veniva limitata all'evento del 5.10.2016, e non ai fatti successivi quali risultavano dagli atti del procedimento, avendo la difesa degli incolpati eccepito la mancata formale contestazione degli altri fatti indicati nel provvedimento che preannunciava il deferimento, riportati sotto le lettere a), b) e c) nella parte finale della prima pagina del medesimo provvedimento, avendo il Procuratore aderito alla richiesta di stralcio con riserva di avviare nuovo e autonomo procedimento di indagine.

Nel suo atto il Procuratore ritiene che, con riferimento ai fatti avvenuti in occasione dell'allenamento svoltosi il 5 ottobre 2016, il comportamento dell'istruttore Lopez debba essere considerato gravemente imprudente e negligente, per diversi specifici motivi, tra i quali: a) non aver saputo valutare il rischio di effettuare l'allenamento nonostante le non idonee condizioni meteo, disattendendo l'invito rivolto dal Presidente del Circolo, invito confermato in sede di audizione dal medesimo Presidente, ancorché negato dal Lopez; b) aver permesso che il natante con la minore Carlotta Cingolani navigasse lontano dal gruppo di sei allievi e si andasse ad arenare, scarrocciando all'indietro, nei pressi della foce del torrente Albola su fondale sassoso e in prossimità degli scogli, con conseguenti danni al natante e *stress* psicologico della minore; c) aver potuto sfruttare la circostanza che uno sconosciuto scendesse in acqua, prima che il Lopez potesse giungere sul posto, per assistere la minore, evitando possibili più gravi conseguenze; d) essere stato costretto a lasciare senza controllo gli altri cinque allievi con vento di circa 15 nodi e onda prodotta con un *fetch* di oltre 30 km; e) non aver ritenuto essere suo dovere mettere a conoscenza dell'accaduto la madre della minore, adducendo la giustificazione che la stessa aveva fretta di allontanarsi.

pag. 3 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - I-16129 Genova - Tel 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

Il Procuratore ritiene che i fatti accertati mettano in dubbio la sussistenza nel Lopez, istruttore di 1° livello dal 2011, delle capacità professionali necessarie per il corretto e affidabile espletamento della sua attività di istruttore federale, ancor più con bambini, debitamente valutando sia l'importanza dell'attività di istruttore federale, sia la possibilità che siano procurati danni materiali, fisici e morali agli allievi e all'immagine della Federazione Italiana Vela, che tale attività autorizza.

Ritenuto che con la sua condotta il tesserato Santiago Lopez abbia violato la disposizione dell'art. 61, comma 1, con applicabilità, quanto a sanzione, del disposto di cui all'art. 67, comma 3, e dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia e ritenuto, infine, applicabile il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento di Giustizia, quanto alla responsabilità oggettiva dell'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", il Procuratore Federale, visto l'art. 47, comma 4, del Regolamento di Giustizia Federale, ha formalizzato l'incolpazione mediante atto di deferimento (a) del tesserato Santiago Lopez, per avere commesso illecito disciplinare ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Regolamento di Giustizia, con applicabilità, quanto a sanzione, del disposto dell'art. 67, comma 3, e dell'art. 76, del Regolamento di Giustizia e (b) dell'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", in persona del Presidente *pro-tempore*, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento di Giustizia, per responsabilità oggettiva.

È stata presentata memoria difensiva da parte del tesserato Santiago Lopez con documentazione nella quale l'incolpato, con l'assistenza dell'avv. Alessandro Malossini, contesta sotto diversi e articolati profili l'atto di incolpazione e le ragioni su cui si fonda con particolare riferimento (i) alla mancanza di prova del fatto oggetto di addebito, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione disciplinare, (ii) alla inammissibilità e/o infondatezza degli addebiti mossi. L'incolpato produce ampia documentazione e chiede che sia ammessa prova testimoniale.

Ha prodotto memoria anche l'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd" nella quale, con l'assistenza dell'avv. Francesco Zarbo, l'Affiliato oppone innanzitutto che nel corso delle indagini è stata omessa l'audizione della minore Carlotta Cingolani e contesta in modo articolato, con specifici richiami a circostanze agli atti e a normative di settore, producendo documenti, che: (i) la minore abbia subito al-

pag. 4 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 d. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95083780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

cuno *stress* psicologico; (ii) vi sia prova del danno alla imbarcazione; (iii) vi sia stata una condotta negligente e imprudente dell'istruttore.

All'udienza del 21.4.2017 è stato ascoltato il PF che ha assunto le conclusioni di cui *infra*, argomentando sulle ragioni che le sostengono. Sono stati, altresì, ascoltati, sia personalmente, sia per il tramite dei rispettivi difensori, il tesserato Santiago Lopez e l'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", in persona del Presidente in carica, che hanno concluso per il loro proscioglimento, ampiamente illustrandone i motivi.

Sulle conclusioni assunte dal PF:

"che il Tribunale Federale, dichiarata l'illiceità disciplinare del comportamento del tesserato Santiago Lopez, per avere commesso illecito disciplinare ai sensi dell'art. 61, comma 1 del Regolamento di Giustizia con applicabilità, quanto alla sanzione, del disposto dell'art. 67, comma 3 e dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia e ritenuta applicabile la disposizione dell'art. 2, comma 2 del Regolamento di Giustizia, quanto alla c.d. responsabilità oggettiva dell'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", infligga:

- al tesserato Santiago Lopez la sanzione di giorni 40 di sospensione con la sanzione accessoria di ulteriori giorni 20 di sospensione dall'attività di tecnico;
- all'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", in persona del presidente protempore, la sanzione pecuniaria di € 8.000,00 (euro ottomila), per evitare che la sospensione dell'attività comporti danno anche alla stessa Federazione e agli atleti già iscritti alle regate organizzate dall'Affiliato stesso in calendario per i prossimi mesi".

Il Tribunale Federale

Respinte le istanze istruttorie, ritiene che nelle risultanze probatorie in atti vi sia la prova della responsabilità disciplinare del tesserato Santiago Lopez e, conseguentemente, della responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento di Giustizia, dell'Affiliato "Fraglia Vela Riva asd".

In particolare, è emerso dal procedimento ed è, dunque, provato che:

(i) la minore Carlotta Cingolani, il giorno 5 ottobre 2016, verso le ore 14.30, uscendo per ultima dal porticciolo del Circolo Affiliato "Fraglia Vela Riva asd" con il proprio *optimist* per un allenamento con altri cinque allievi, anch'essi minori di età, è stata lasciata sola dall'incolpato istruttore federale Santiago Lopez,

pag. 5 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16128 Genova - Tel 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segreteria@federvela.it

che aveva raggiunto gli altri allievi in prossimità di una boa collocata ad una distanza di quantomeno un centinaio di metri dal punto in cui si trovava la medesima minore Carlotta Cingolani;

(ii) la minore Carlotta Cingolani si era, pertanto, trovata in difficoltà fino ad andare a spiaggiarsi con la propria imbarcazione che aveva scarrocciato;

(iii) la minore aveva cercato di richiamare l'attenzione dell'istruttore, scendendo dall'imbarcazione;

(iv) l'istruttore era, quindi, sopraggiunto e la minore, con la partecipazione di un turista straniero di passaggio sulla riva del lago, che si precipitava per aiutarla scendendo in acqua, veniva dunque assistita;

(v) l'istruttore aveva condotto in acqua gli allievi minori di età per l'allenamento nonostante le condizioni meteo, seppur non proibitive, fossero comunque tali da giustificare la dovuta attenzione anche in considerazione della giovanissima età degli allievi;

(vi) l'istruttore nulla ha raccontato dell'accaduto alla madre della minore al rientro alla base sebbene, considerata la giovanissima età dell'allieva, fosse suo dovere riferire quanto accaduto tanto che l'episodio è poi divenuto, considerata la sua oggettiva rilevanza, argomento di discussione tra la stessa madre della minore e gli appartenenti al Circolo.

Quanto si è detto denota una condotta del tesserato non consona ai doveri di un istruttore al quale vengano affidati allievi giovanissimi che, per la loro età, richiedono la massima prudenza, diligenza e perizia da parte di coloro che li hanno in custodia. In particolare, l'aver seguito gli altri allievi che già avevano raggiunto il prestabilito punto d'incontro e non avere, invece, assistito la minore Carlotta Cingolani che era rimasta indietro da sola ed era in difficoltà, dimostra che la condotta dell'incolpato è stata imprudente e negligente. Ciò, d'altronde, è suffragato dall'epilogo che ha avuto l'episodio, certamente non trascurabile e non consueto, anzi sotto certi profili grave, che ha richiesto che in soccorso della minore dovessero precipitarsi sia l'incolpato, sia un avventore e che, solo a seguito di tale provvidenziale intervento, la situazione sia stata riportata su un piano diverso e tale da non esporre la minore a maggiori pericoli.

Le richieste del PF debbono trovare, pertanto, accoglimento ancorché parziale posto che (a) non risultano precedenti disciplinari a carico del tesserato e

pag. 6 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borya Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariagenerale@federvela.it

dell'affiliato e (b) il tesserato in qualche misura ha attenuato con il suo intervento, seppur tardivo, la gravità di quanto accaduto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale con riferimento (i) all'incolpato Santiago Lopez, visti gli artt. 61, comma 1, 67, comma 3, 73 e 76 del Regolamento di Giustizia, dichiara lo stesso responsabile dei fatti a lui ascritti e gli commina la sanzione disciplinare della sospensione per giorni 20 (venti) e la sanzione accessoria della sospensione per giorni 10 (dieci) dall'attività di tecnico e (ii) all'incolpato Affiliato "Fraglia Vela Riva asd", visti gli artt. 2, comma 2 e 72 del Regolamento di Giustizia, dichiara lo stesso responsabile dei fatti ascritti per responsabilità oggettiva e, per l'effetto, gli commina la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 4.000,00 (euro quattromila/00).

Dispone trasmettersi alla Procura Federale gli atti per gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione a quanto ha formato oggetto di stralcio dall'incolpazione originaria su concorde richiesta delle parti.

Così deciso in Genova il 21.04.2017

Alessandro Ghibellini - Presidente e relatore

Enrico Salvatico - Giudice a latere

Michele Micalizzi - Giudice a latere



pag. 7 di 7



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it